

L.R. 6 febbraio 2018, n. 3. Artt. 2 e 3

Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione.

Art. 2 Beneficiari dei contributi.

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

Art. 3 *Tipologia di spese oggetto di contributi.*

1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese:

- a) voli charter;
- b) voli di linea;
- c) trasporto su gomma;
- d) trasporto ferroviario;
- e) trasporto via mare;
- f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;
- g) attività di comunicazione e pubblicità.